



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2013/2014 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
- VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
- VISTO l'articolo 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 1 del 2007, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 13;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricula delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in pari data, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2013/2014;
- VISTO il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";
- VISTO l'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167;
- VISTO l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di Baccalauréat francese;
- ATTESO che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2010, n. 91, sono state dettate, per la fase transitoria biennale, relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013,

n. 95, vengono dettate le norme per lo svolgimento, a regime, dell'esame di Stato ESABAC;

RAVVISATA l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermate dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2013/2014.

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2013/2014, dai seguenti articoli.

TITOLO I

SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 2

Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica.

Art. 3

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il decreto ministeriale in pari data, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2013/2014, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale a indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed è valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 4

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento "non assistite" (dette anche "minisperimentazioni") e sperimentazioni "assistite" (dette anche "coordinate") le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline e sui relativi programmi di insegnamento, indicati nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, comma 1, e sulle restanti discipline individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 5

Documento del Consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle

linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 6

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 – tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse – i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 7

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
 - a) esame del documento del Consiglio di classe previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
 - b) riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
 - c) esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 8

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
3. Per l'anno scolastico 2013/2014, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2013/2014, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'articolo 1, capoverso «art. 3, comma 2», della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.
5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'articolo 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse.
6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
7. In rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
8. L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
9. Per l'anno scolastico 2013/2014, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonché la terza prova scritta e il colloquio.
10. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2013/2014.

Art.9

Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, che regola la fase a regime degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).
2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (articolo 4, comma 1, del D.M. n.95/2013).

Art. 10

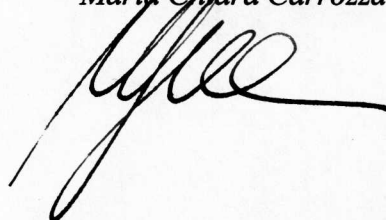
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.

Roma, 31 GEN 2014

IL MINISTRO

Maria Chiara Carrozza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Carrozza', written over the printed name.